

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 4316)

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)  
della Camera dei deputati il 14 luglio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 luglio 1998*

---

Finanziamento delle attività del Comitato nazionale  
dei diritti umani

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978 presso il Ministero degli affari esteri, al fine di promuovere l'attuazione della Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e delle misure legislative conseguentemente adottate, assume carattere permanente e la nuova denominazione di «Comitato nazionale dei diritti umani». I componenti del Comitato sono in numero non superiore a ventisei; gli estranei alla pubblica amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di un esperto estraneo all'amministrazione. La misura del gettone di presenza da riconoscere ai componenti del Comitato è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro degli affari esteri presenta semestralmente una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato di cui al comma 1 nonché alla tutela ed al rispetto dei diritti umani in Italia.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 161 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

